

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1681 del 14/04/2020
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04. Ditta La Cart S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del Responsabile Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°309 del 31/10/2013 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via Giaccaglia n°9, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1746 del 14/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici APRILE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04. Ditta La Cart S.r.l.

Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del Responsabile Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°309 del 31/10/2013 e s.m., per l’installazione sita in Rimini (RN), Via Giaccaglia n°9, rientrante fra le attività di “Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno” (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- La Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;
- La Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTE le direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n°46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare gli articoli n°29-bis “Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili”, n°29-quater “Procedure per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale” e n°29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

VISTA, inoltre, la Delibera di G.R. n°497 del 23/04/2012, che individua gli indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA e per le modalità di gestione telematica;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo n°59/2005”;
- la Delibera di G.R. n°1913 del 17/11/2008 e s.m.i., che recepisce il tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n°59/2005 successivamente modificata ed integrata dalle Delibere di G.R. n°155 del 16/02/2009 e n°812 del 08/06/2009;
- l’art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce la prestazione di una garanzia finanziaria a favore della Regione o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
- la Del. G.R. n. 1991/2003 che stabilisce i criteri per determinare l’importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;

VISTE:

- la Legge n°56 del 07/04/2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n°13 del 30/07/2015, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n°56 del 07/04/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;

RICHIAMATA l’A.I.A. rilasciata alla ditta La Cart S.r.l. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°309 del 31/10/2013 e s.m., per l’installazione sita in Rimini (RN), Via Giaccaglia n°9, rientrante fra le attività di “Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno” (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la domanda di modifica non sostanziale dell’AIA vigente presentata dal gestore della ditta La Cart S.r.l. *in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA* in data 29/07/2019 (Prot. Portale n. 6715/2019 – Prot. ARPAE n. PG/2019/119381 del 30/07/2019);

DATO ATTO che il SUAP del Comune di Rimini, in data 06/08/2019 (Prot. SUAP n. 216020/2019 - Prot. ARPAE n. PG/2019/123337), ha trasmesso ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la documentazione presentata dal Gestore della ditta in oggetto in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 29/07/2019;

DATO ATTO che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in data 30/08/2019, con nota Prot. n. PG/2019/134385, ai fini della prosecuzione della relativa istruttoria di modifica non sostanziale dell’AIA vigente, ha chiesto alla ditta in oggetto di trasmettere integrazioni alla documentazione presentata in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 29/07/2019;

ACQUISITE agli atti le integrazioni trasmesse in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA dal Gestore della ditta La Cart S.r.l. in data 29/10/2019 (Prot. Portale n. 8119/2019 – Prot. ARPAE n. PG/2019/173266 del 11/11/2019);

DATO ATTO che, con la suddetta domanda e le successive modifiche, il Gestore della ditta La Cart S.r.l. chiede:

1. l’aggiornamento e potenziamento della dotazione di apparecchiature presenti nello stabilimento, utilizzate per operazioni di triturazione di rifiuti, già autorizzate. In particolare, le modifiche previste sono le seguenti:
 - dismissione del trituratore C&G mod. Python K129 e sua sostituzione con trituratore SATRIND mod. F20/250;
 - inserimento di un nuovo trituratore WEIMA mod. WPC 3000 Hydro;
2. l’aggiornamento del suballegato A1, con integrazione di tipologie di rifiuti, del tutto simili, dal punto di vista merceologico, a quelle autorizzate in AIA, ma identificate da codici dell’Elenco Europeo Rifiuti attualmente non presenti in autorizzazione;

CONSIDERATO che il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, con nota Prot. n. 747448 del 08/10/2019 (Prot. ARPAE n. PG/2019/154865 del 09/10/2019), ha comunicato alla ditta La Cart S.r.l. e, per conoscenza, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini che le modifiche richiamate in premessa non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA;

DATO ATTO che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa:

- in data 22/11/2019, con nota Prot. n. PG/2019/180535, ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST la trasmissione del contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell’Allegato tecnico dell’AIA;
- in data 26/11/2019, con nota Prot. n. PG/2019/182185, ha chiesto al Comune di Rimini di trasmettere il parere nelle materie di propria competenza;

DATO ATTO che in data 11/12/2019, con nota Prot. n. PG/2019/190061 (Prot. Comune n. 346944/2019), il Comune di Rimini, esaminati i documenti e gli elaborati progettuali, al fine dell’espressione del parere di competenza in materia di inquinamento acustico, ha chiesto di specificare se le modifiche organizzative degli spazi dell’impianto in oggetto e la sostituzione del trituratore consentissero il rispetto della classe acustica di zona vigente e dei limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali;

CONSIDERATO che il Gestore della ditta La Cart S.r.l., con nota Prot. n. PG/2019/191863 del 13/12/2019, ha comunicato che, sulla base di preliminari valutazioni tecniche dei dati di emissioni sonore in possesso e delle misure di contenimento previste, nonché dei tempi di utilizzo delle nuove attrezzature, le modifiche richiamate in premessa, comprensive delle soluzioni impiantistiche che si intendono adottare, consentiranno il rispetto della classe

acustica di zona vigente ai sensi della Zonizzazione Acustica Comunale (Del. C.C. n. 15 del 15/03/2016), dei limiti assoluti di immissione e dei limiti differenziali;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con nota interna Prot. n. PG/2019/195852 del 20/12/2019, ha espresso, per quanto di competenza e fatte salve altre disposizioni e/o prescrizioni di altri Enti o dell'A.C., parere favorevole alla modifica non sostanziale richiamata in premessa, proponendo, inoltre, di modificare l'Allegato A Sezione *sezione D "PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE"* del Prov. di AIA n°309 del 31/10/2013 e s.m.;

DATO ATTO che il Gestore della ditta La Cart S.r.l., con nota Prot. n. PG/2020/16150 del 31/01/2020, ha trasmesso ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ed al Comune di Rimini la valutazione previsionale di impatto acustico a seguito dell'inserimento di nuove attrezzature;

DATO ATTO che in data 07/02/2020, con nota Prot. n. PG/2020/199939 (Prot. Comune n. 35415/2020), il Comune di Rimini ha espresso parere favorevole relativamente all'impatto acustico;

DATO ATTO che il Gestore della ditta La Cart S.r.l., in data 24/02/2020 (Prot. Portale n. 658/2020 – Prot. ARPAE n. PG/2020/29347), ha trasmesso in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA integrazioni volontarie alla domanda già presentata in data 27/09/2019 e successivamente integrata in data 29/10/2019;

DATO ATTO che, con le suddette integrazioni trasmesse in data 24/02/2020, il Gestore della ditta La Cart S.r.l. ha chiesto l'esclusione dell'attività di recupero R3 per i codici EER 07 02 14* ed EER 07 02 15;

ACQUISITA agli atti l'iscrizione, attualmente in fase di aggiornamento, della ditta La Cart S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Rimini (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n°309 del 31/10/2013 e s.m.;

DATO ATTO che la ditta in oggetto ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Prot. ARPAE n°PG/2020/40105 del 12/03/2020 – Identificativo n°01190242070160);

DATO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

CONSIDERATO che, sulla base dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, di poter procedere all'aggiornamento dell'Allegato A sezione *"D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO"* del Provvedimento di AIA n°309 del 31/10/2013 e s.m.;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di modificare l'Allegato A sezione "*D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO*" del Provvedimento di AIA n°309 del 31/10/2013 e s.m., per l'installazione sita in Rimini (RN), Via Giaccaglia n°9, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
3. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n°309 del 31/10/2013 e s.m.;
4. di fare salvi le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
5. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
6. di stabilire che, entro 45 giorni dal ricevimento del presente Provvedimento, la ditta presenti, a pena di revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla garanzia finanziaria (polizza n. 537852 del 16.12.2013, rilasciata da Elba Assicurazioni Spa, già prestata ai sensi della Del. G.R. n. 1991/2003), riportante l'emissione del presente Provvedimento;
7. di trasmettere, ai sensi dell'art.10, comma 6, della L.R. 21/2004 e s.m., il presente atto al SUAP competente, affinché possa provvedere ad inoltrarne a sua volta copia alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L.;
8. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;

9. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n°33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
10. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n°190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
11. di individuare nella persona dell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A: Sezione “*D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO*”

Allegato A
Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
DITTA LA CART S.r.l.
Via Alda Costa n. 5, Rimini (RN)

INDICE

<u>D PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE</u>	2
<u>D1 PIANO DI ADEGUAMENTO</u>	2
<u>D2 LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE</u>	2
<u>D2.1 FINALITÀ E CONDIZIONI DI ESERCIZIO</u>	2
<u>D2.2 RACCOLTA E COMUNICAZIONE DEI DATI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI</u>	2
<u>D2.3 COMUNICAZIONE E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI</u>	3
<u>D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA</u>	4
<u>D2.5 EMISSIONI IN DIFFUSE</u>	12
<u>D2.6 SCARICHI IDRICI</u>	13
<u>D2.7 EMISSIONI NEL SUOLO</u>	15
<u>D2.8 RUMORE</u>	15
<u>D2.9 PRODUZIONE RIFIUTI</u>	16
<u>D2.10 GESTIONE RIFIUTI</u>	16
<u>D2.10.1 Miscelazione</u>	19
<u>D2.10.2 Prescrizioni gestionali</u>	19
<u>D2.11 PREPARAZIONE ALL’EMERGENZA</u>	21
<u>D2.12 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE</u>	22
<u>D2.13 SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL’IMPIANTO</u>	22
<u>D2.14 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (art. 29-octies)</u>	23
<u>D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’IMPIANTO</u>	23
<u>D3.1 PRINCIPI E CRITERI GENERALI DEL PM E C</u>	23
<u>D3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO</u>	24
<u>D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO</u>	24
<u>D3.3.1 Monitoraggio e controllo risorse idriche</u>	25
<u>D3.3.2 Monitoraggio e controllo energia</u>	25
<u>D3.3.3 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera</u>	25
<u>D3.3.4 Monitoraggio e controllo emissioni acqua</u>	25
<u>D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni sonore.</u>	26
<u>D3.3.6 Monitoraggio e controllo rifiuti</u>	27

D PIANO DI ADEGUAMENTO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

D1 PIANO DI ADEGUAMENTO

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti in riferimento alle BAT. Le prescrizioni, i limiti, i tempi e le condizioni di esercizio sono di seguito specificati.

D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

D2.1 FINALITÀ

In questa sezione si riportano i principi generali.

1. La Ditta è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D.
2. E' fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006).

D2.2 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

1. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere riesaminata con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) trascorsi dodici anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale vigente o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, essendo l'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;
2. Il riesame verrà inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a) a giudizio dell'autorità competente l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
 - e) una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), abbia dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

D2.3 COMUNICAZIONE E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI

1. Il Gestore è tenuto trasmettere annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo) al portale A.I.A.-I.P.P.C. istituito dalla Regione Emilia Romagna, come stabilito con Determina Regionale n° 1063 del 02/02/2011, un report annuale; il suddetto report dovrà essere compilato secondo le istruzioni del portale.
2. Il Gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (art. 5 comma 1 lettera l del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. Parte Seconda.) all'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e all'ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini.
3. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ai sensi dell'art. 29 -*nonies* Parte II del D.Lgs n° 152/2006 s.m.i. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'A.I.A o le relative condizioni ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. In caso si verificano particolari circostanze quali:
 - a. malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di monitoraggio e controllo qualora questi comportino l'impossibilità del rispetto del piano di monitoraggio e controllo stabilito dalla presente AIA);
 - b. incidenti che producano effetti negativi e significativi per l'ambiente;il Gestore deve darne tempestiva comunicazione (comunque entro le 24 h successive all'evento) ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini a mezzo PEC. Il Gestore, nella medesima comunicazione, deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo tecnicamente possibile, ripristinare la situazione autorizzata.
5. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera "l" del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Comune di Rimini. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ai sensi dell'art. 29-*nonies* parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
6. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/r ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini e Comune di Rimini. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
7. Il Gestore, qualora decida di cessare l'attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione,

e successivamente confermare con PEC o raccomandata a/r ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini e Comune di Rimini la data prevista di termine dell’attività.

8. Qualora in fase di autocontrollo, si verifichi un superamento di un limite stabilito dall’autorizzazione per le diverse matrici ambientali o il superamento del valore di portata per le emissioni in atmosfera riportato nelle tabelle del seguente paragrafo D.2.4, deve essere data comunicazione entro e non oltre 7 giorni dall’evidenza del valore anomalo, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini. A seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta, da inviare ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti.
9. Il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.

D.2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Con riferimento alle emissioni totali in atmosfera si è tenuto conto dei flussi di massa per singolo inquinante attualmente già autorizzato, non sono state considerate le emissioni fugitive in quanto ritenute insignificanti dati i sistemi di aspirazione installati direttamente sulle linee di lavorazione.

a) Quadro complessivo delle emissioni convogliate attualmente autorizzate

Tab. 1

Punto emissione	Fase di lavorazione	Sistema di contenimento	Portata massima Nmc/h	Durata h/g	Durata g/a	T °C	Altezza dal suolo m	Sezione di emissione m²
E1	Aspirazione polvere pressa imballatrice linea 2 e tritratore WEIMA	F.T.	34.000	10	250	Amb.	11,0	0,385
E2	Aspirazione Tritratore Satrind F20/250	F.T.	13.000	10	250	Amb.	11,0	0,16

LEGENDA: FT =filtro a tessuto

b) Emissioni convogliate attualmente – valori limite per gli inquinanti emessi in atmosfera

Tab. 2

Parametro/Inquinante	U.M.	E1 Aspirazione polvere pressa imballatrice linea 2 e tritratore WEIMA	E2 Aspirazione Tritratore Satrind F20/250

Materiale particolare/Polveri totali	mg/Nmc	5	5
--------------------------------------	--------	---	---

c) Periodi di applicazione dei valori limite.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

d) Prescrizioni in caso di guasti e anomalie.

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- I. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- II. la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, via PEC, alla Autorità Competente ARPAE di Rimini, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

e) Prescrizioni relative agli autocontrolli.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE di Rimini, firmate dal responsabile dell'impianto (o suo delegato) e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli monitoraggi di competenza del gestore, devono essere da costui tempestivamente comunicate ad ARPAE S.A.C. e per conoscenza al Servizio Territoriale di ARAPE di Rimini. I risultati di tali monitoraggi, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo

possibile. In tali casi, l'Autorità Competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.

f) Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati.

La Ditta deve comunicare a mezzo PEC all'Autorità Competente, Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ARPAE di Rimini: la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;

- Si considera adeguato un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti omogeneamente su tale periodo.
- I dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente al Comune di Rimini ed ARPAE Rimini le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione a seguito di motivata richiesta presentata anticipatamente rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta deve essere inviata per conoscenza al Comune di Rimini e ad ARPAE di Rimini. Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi immediatamente accolte anche in assenza di specifico atto da parte Autorità Competente.

g) Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi

La Portata volumetrica di ogni emissione prevista in autorizzazione, espressa in Nm³/h, si intende riferita alle condizioni di:

- Temperatura 273,15 °K
- Pressione 101,3 kPa
- Gas secco

Alla Portata volumetrica di emissione autorizzata è associato una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

I valori limite di emissione in aria degli inquinanti previsti in autorizzazione, espressi in:

- mg/Nm³
- a gas secco
- 273,15 °K
- 101,3 kPa.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della presente autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti ed autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

h) Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari all'esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Tab. 3

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1	fino a 0,5m	1 al centro del lato
da 1m a 2m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 (posizionati a 120°)	superiore a 1m	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPAE di Rimini che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione.

i) Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.).

La ditta dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

La ditta deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile.

Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Tab. 4

Quota superiore a 5m	Sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	Sistema di sollevamento elettrico (montacarichi o argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute, presa elettrica per il funzionamento degli strumenti di campionamento nelle immediate vicinanze del punto di campionamento (nel caso di piattaforme aeree poste ad altezza inferiore a 10 m la presa di campionamento potrà essere posta alla base) e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici.

Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

j) Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, (salvo diversamente disposto dall' autorizzazione), sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell' impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l' entità dell' incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 " Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale

un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a “Risultato Misurazione – (meno) Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

k) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni

Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e delle concentrazioni dei parametri previsti nella Tabella n. 2 devono essere utilizzati i metodi previsti dalla seguente tabella fino ad aggiornamento normativo previsto dal D.lgs. n° 152/2006 s.m.i. art. 271 (Tabella 5).

Tab. 5

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Organo Competente per il Controllo (ARPAE).

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae SP) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

l) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Il valore dell'incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95% è sottratto al risultato di concentrazione. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti secondo i format 1 e 2 di seguito indicati in Tabella 6 - 7 e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo

m) Frequenza dei campionamenti

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione. La determinazione della concentrazione di ciascun inquinante deve essere accompagnata dalla propria incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95%. In alternativa per la stima dell'errore complessivo di campionamento ed analisi si fa riferimento all'Appendice 4 del manuale UNICHIM N° 158.

I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti con le voci presenti nel format 1 e 2 di seguito indicati (Tabb. 6 e 7) e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo.

Tab. 6 - FORMAT N°1 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI¹
(nell'esempio la determinazione della portata dell'effluente gassoso)

DITTA						
SEDE DELLA PROVA						
FASE DI LAVORAZIONE						
SIGLA EMISSIONE						
Prelievo n.....del.....dalle ore.....alle ore.....						
Metodo						
DATI CAMINO						
Geometria del camino (circolare, rettangolare, irregolare)	Diametro m		Sezione mq			
DATI PER IL CALCOLO DEGLI AFFONDAMENTI (sempre centro escluso)						
Selezionare la regola (regola generale, regola tangenziale, discrezione)	n. bocchettoni effettivi		n. affondamenti			
DATI LINEA DI PRELIEVO						
K Darcy in formula	Lunghezza testa sonda cm			Flangia (z) cm		
Affondamento n°	Affondamento reale in camino cm	Δp misurato mm di H ₂ O	Temp °C	Velocità calcolata da dp m/s	Velocità misurata m/s	note

¹ Si possono utilizzare anche format graficamente e/o con impaginazioni diverse da quelli proposti, ma devono comunque contenere le voci e i dati richiesti presenti nei format proposti.

ESITI MISURE PORTATA "Q" (calcolata dal delta P)			
Q effettiva m ³ /h	Q normalizzata (101,3 kPa, 273 K) Nm ³ /h	Q secca normalizzata (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm ³ /h	Q in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm ³ /h
Note al prelievo			
Apparecchiature funzionanti:			
a)	al momento del prelievo _____		
b)	nelle 24 ore precedenti _____		
c)	Produzione in atto al momento del prelievo, tipo _____ quantità _____		

Tab. 7 - FORMAT N°2 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI²
(nell'esempio Materiale Particolare)

DITTA	
SEDE DELLA PROVA	
FASE DI LAVORAZIONE	
SIGLA EMISSIONE	
Prelievo n.....del.....	
Metodo	
Ossigeno di riferimento se previsto in autorizzazione %	Portata in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nmc/h
Prova eseguita	MPT1
ORA INIZIO MISURE	
ORA FINE MISURE	
MINUTI EFFETTIVI PRELIEVO	
SIGLA SUPPORTO	
LITRI INIZIALI (l)	
LITRI FINALI (l)	
VOLUME ASPIRATO (l)	
VELOCITÀ AL PRELIEVO (m/s)	
UGELLO (mm)	
TEMPERATURA FUMI (°C)	
FLUSSO REALE (l/min)	
FLUSSO TEORICO (l/min)	
ERRORE FLUSSO (%)	
PRESSIONE ATMOSFERICA (Pascal)	

² Si possono utilizzare anche format graficamente e/o con impaginazioni diverse da quelli proposti, ma devono comunque contenere le voci e i dati richiesti presenti nei format proposti

TEMP. POMPA (°C)	
TARA FILTRO (mg)	
CONC. O2 EFFLUENTE %	
VOLUME ASPIRATO (Nmc)	
Note al prelievo	
Apparecchiature funzionanti:	
a)	al momento del prelievo _____
b)	nelle 24 ore precedenti _____
Produzione in atto al momento del prelievo, tipo _____ quantità _____	

Per calcolare i flussi di massa (se previsti) degli inquinanti misurati mediante campionamenti periodici espressi in g/anno si utilizzano le informazioni ricavate di seguito indicate:

- media di tutti i valori di concentrazione dell'inquinante a 0°C e 101,3 kPa, espressa in mg/m³, utilizzando i valori a cui non è stata applicata la detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;
- media delle portate a 0°C e 101,3 kPa, espressa in m³/h misurate durante ogni campionamento periodico;
- numero di ore di funzionamento effettivo dell'impianto;

Si utilizza la seguente formula:

$$E = C * PF * h * 1 / 1.000$$

dove

E = (g/anno) emissione annua dell'inquinante

C = (mg/m³) concentrazione media dell'inquinante, come media annuale di tutti i valori di concentrazione dell'inquinante a 0 °C, 101,3 kPa cui non è stata applicata la detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%

PF = (m³/h) portata media, come media annuale delle portate misurate a 0 °C e 101,3 kPa

h = numero ore annuo di funzionamento effettivo dell'impianto.

Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante è necessario almeno 1 campionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. Il risultato a disposizione verrà confrontato con il VLE (Valore Limite Emissione). Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione (paragrafo D3.2).

n) Altre prescrizioni

- Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo.
- Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione.
- La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro ("Registro degli autocontrolli") con pagine numerate, bollate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA.

D.2.5 EMISSIONI IN DIFFUSE

Per il trasporto di rifiuti polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Oltre alle cappe di aspirazione poste in corrispondenza delle tramogge di carico dei trituratori, che permetterà di condurre

le operazioni di triturazione in condizioni di aspirazione costante dell'aria, sulle tramogge di alimentazione dei trituratori saranno installate dei sistemi di irrorazione di acqua nebulizzata, attivabili ad ogni ciclo di lavorazione. Tali dispositivi permetteranno di abbattere l'eventuale diffusione nell'ambiente di lavoro di polveri e particolato durante le fasi di triturazione e, nel contempo, raffreddare il materiale sottoposto a riduzione volumetrica.

D2.6 SCARICHI IDRICI

- 1) È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche nel rispetto del regolamento de gestore del servizio idrico;
- 2) In conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne” la Ditta LA CART ha previsto una vasca di trattamento delle acque reflue di prima pioggia avente capacità di accumulo di 22,5 mc e dimensionata tenendo conto di una superficie scolante di 4.494 mq. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire nell'ambito delle 48-72 ore successive all'evento meteorico e nelle ore notturne;
- 3) Il sedimento della vasca di prima pioggia originatosi dalla decantazione, una volta rimosso, dovrà essere smaltito attraverso ditte specializzate;
- 4) L'attività di lavaggio automezzi dovrà prevedere il solo lavaggio degli automezzi e della carrozzeria esterna dei cassoni scarrabili;
- 5) L'emissione delle acque reflue nella pubblica fognatura, derivante dall'attività (impianto) di lavaggio automezzi dovrà rispettare i seguenti valori limite (Tab.8).

a) Emissioni in pubblica fognatura – valori limite per gli inquinanti emessi (impianto lavaggio automezzi).

Tab. 8 - Emissioni in pubblica fognatura – valori limite per gli inquinanti emessi

Parametri	U.M.	Valori limite
pH		5,5 ÷ 9,5
Solidi sospesi totali	mg/l	≤500,0*
BOD5 (come O2)	mg/l	≤250,0
COD (come O2)	mg/l	≤1.200,0*
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	≤120,0*
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10,0
Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	≤30,0*
Idrocarburi Totali	mg/l	≤10,0

*I limiti dei seguenti parametri sono fissati in deroga ai valori fissati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 tramite parere HERA Gestione Sistema Fognario depurativo /BL n. 181821 del 10 settembre 2010.

- 6) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni delle acque provenienti dagli impianti che scaricano in pubblica fognatura

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
- Metodi normati e/o ufficiali
- Altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

Per la verifica con metodi di misura manuali dei valori limite degli inquinanti emessi in pubblica

fognatura fissati nella presente AIA si devono utilizzare i metodi di analisi APAT-IRSA CNR previsti nel Dlgs. 152/06 parte III allegato I (Tabella 9).

Tab. 9

Parametro/inquinante	Metodi indicati
pH	APAT IRSA CNR 29/2003 2060 – Standard methods 4500 – H+(20th ed.)
Solidi sospesi totali	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B-STANDARD METHODS 2540 D (20th ed.)
BOD5 (come O2)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5120 metodo A -STANDARD METHODS 5210 - B (20 thed.) APAT IRSA CNR 29/2003 510
COD (come O2)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5130 - M10R707.0-APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130
Azoto ammoniacale (come NH4)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 4030 - M10R250.0- APAT 29/2003 - 4030A2
Fosforo totale (come P)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 3020 - UNI EN 1189:1999 - ISO 11885/96
Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5170
Tensioattivi non ionici (BIAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5180
Idrocarburi Totali	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5160 A2 - Standard Methods 5520 C, F (20th ediz.) FT/IR

I campionamenti ai fini degli autocontrolli devono essere effettuati nel punto di immissione in pubblica fognatura dello scarico proveniente dall'impianto lavaggio automezzi, con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

I pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali cioè da consentire il prelievo delle acque per caduta, opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo. Le determinazioni analitiche sono riferite ad un campione medio rappresentativo dello scarico proveniente dall'impianto lavaggio automezzi.

b) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, (con esclusione di quanto riportato nel paragrafo D2.4 – Emissioni in atmosfera al punto j), risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche di riferimento per la matrice considerata. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato (VLE) quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a *“Risultato della Misurazione ± Incertezza di Misura”*) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il valore assoluto del Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

c) Altre Prescrizioni:

1. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle emissioni produttive in pubblica fognatura con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non possono essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo.
4. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità degli scarichi dovrà essere preventivamente comunicata ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Gestore del Servizio Idrico.
5. Nel caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse in fognatura urbana, guasti o altri fatti imprevisti ed imprevedibili che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari depurativi pubblici e/o per l'ambiente, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione alla Autorità Competente (ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini), Autorità Competente per il Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini) ed al Gestore del Servizio Idrico tramite fax entro le 24 ore successive, per consentire la tempestiva adozione di misure necessarie.
6. Restano ferme le disposizioni previste dal regolamento di gestione della pubblica fognatura, e i compiti e le funzioni dell'Ente gestore del servizio idrico integrato. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni rilasciate dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

D2.7 EMISSIONI NEL SUOLO

D2.7.1. - Valutazione ai sensi dell'art. 22 § 2 della Direttiva 2010/75/UE (IED) – D.Lgs. n° 152/2006 art. 5 lettera v-bis – D.M. 104 del 15/04/2019 (ex D.M. n° 272 del 13/11/2014).

D2.8 RUMORE

- 1) Deve essere mantenuto il programma di sorveglianza e manutenzione delle sorgenti rumorose fisse (parti meccaniche soggette ad usura, chiusure e tamponamenti). Il gestore deve intervenire prontamente per il ripristino delle normali condizioni d'esercizio qualora il deterioramento, la rottura d'impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.
- 2) Il gestore deve provvedere ad effettuare una nuova previsione / valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche alle sorgenti sonore che lo richiedano.
- 3) Con riferimento alla Zonizzazione Acustica del Comune di Rimini approvata con D.C.C. n° 73 del 04.04.2006 s.m.i. (ultima modifica avvenuta con D.C.C. n° 27 del 09/05/2019) il gestore deve rispettare i seguenti limiti – Tabella 10).

Tab. 10

Limiti di immissione assoluti		Limiti di immissione differenziale	
Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
70 (classe V)	60 (classe V)	5	3

- 4) Il gestore deve utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni sonore, in riferimento alle valutazioni già agli atti.
- 5) Il monitoraggio dovrà essere attuato secondo le tecniche e le modalità indicate nel D.M.16/03/1998; in particolare si ricorda che dovranno non essere considerate le misure condotte durante eventi sonori,

singolarmente identificabili di natura eccezionale. Le modalità di misura che permettono la riproducibilità dei rilievi fonometrici devono essere desunte il più possibile dalla documentazione di impatto acustico che fa parte integrante della domanda AIA e delle sue successive integrazioni. In caso di sostituzione di impianti che costituiscono una delle sorgenti sonore fisse individuate quali sorgenti principali se la macchina possiede caratteristiche di emissione sonora non superiore a quella sostituita è possibile acquisire e conservare l'apposita certificazione senza provvedere a nuove misure.

6) Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio alla Sez. D3.3.

D2.9 PRODUZIONE RIFIUTI

- 1) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati degli opportuni sistemi di contenimento (cordolature, pedane grigliate, bacino di contenimento ecc.) atti a prevenire la dispersione dei reflui.
- 2) Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il recupero.
- 3) Durante le operazioni di rimozione e movimentazione dei rifiuti devono essere evitati sversamenti e/o spargimenti.
- 4) La documentazione relativa alla classificazione dei rifiuti dovrà essere tenuta in apposito schedario assieme ai rapporti di prova e posti in visione a richiesta dell'Autorità di Controllo.

D2.10 GESTIONE RIFIUTI

Nella Tab. 11 sono specificate la capacità massima annuale ed istantanea di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e le operazioni di smaltimento/recupero autorizzate.

Tab. 11

Capacità di trattamento (t/anno)	Totale 93.400 t/a, di cui massimo 13.400 t/a di Rifiuti Pericolosi
Stoccaggio istantaneo (t)	Totale = 2.600 t. di cui massimo 548 t. di Rifiuti Pericolosi
Operazioni di smaltimento/recupero	Smaltimento D15 D14 D13 D9 Recupero R13 R12 R3 R4 R5

Si stabilisce inoltre che:

- i suballegati A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A15 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i rifiuti ammessi allo stoccaggio ed al trattamento sono unicamente quelli elencati nel suballegato A1;
- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R4, R5, R12) e smaltimento (D9, D13, D14) un quantitativo di rifiuti non pericolosi e pericolosi fino ad un massimo di 93.400 (novantatremilaquattrocento) t/anno;
- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R4, R5, R12) e smaltimento (D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 13.400 (tredicimilaquattrocento) t/anno, incluso nel quantitativo complessivamente autorizzato;
- sono ammesse le operazioni D15, R13 per un quantitativo di stoccaggio istantaneo complessivo di rifiuti non pericolosi e pericolosi fino ad un massimo di 2.600 (duemilaseicento) tonnellate;
- sono ammesse le operazioni D15, R13 per un quantitativo di stoccaggio istantaneo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 548 (cinquecentoquarantotto) tonnellate;
- come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, la classificazione dell'operazione di smaltimento D9 così come descritta nel presente allegato, potrà essere utilizzata solamente nel caso in cui non si configuri

l'operazione D13.

Di seguito sono esplicitate le lavorazioni che si svolgono nella azienda.

Lavorazione R3 dei rifiuti non pericolosi (carta e cartone) comporta le seguenti operazioni:

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Adeguamento volumetrico tramite trituratore.
- Riduzione volumetrica (con pressa, benna a polipo, muletto).
- Conferimento a terzi dei prodotti EoW, di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, uscita con adeguata documentazione di accompagnamento.
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto ottenuto dall'attività di recupero (uscita con formulario).

Lavorazione R3 dei rifiuti non pericolosi (plastica) comporta le seguenti operazioni:

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Adeguamento volumetrico tramite trituratore.
- Riduzione volumetrica (pressatura, con pressa, benna a polipo, muletto).
- Conferimento a terzi dei prodotti EoW, di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, o riutilizzo come prodotto (imballaggi), uscita con adeguata documentazione di accompagnamento.
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto ottenuto dall'attività di recupero (uscita con formulario).

Lavorazione R3 dei rifiuti non pericolosi (legno) comporta le seguenti operazioni:

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Adeguamento volumetrico tramite trituratore.
- Riduzione volumetrica (pressatura, con pressa, benna a polipo, muletto).
- Conferimento a terzi dei prodotti EoW, di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, o riutilizzo come prodotto (imballaggi), uscita con adeguata documentazione di accompagnamento.
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto esitato dall'attività di recupero (uscita con formulario).

Lavorazione R4 dei rifiuti metallici ferrosi comporta le seguenti operazioni:

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Estrazione dei metalli ferrosi mediante cernita manuale o magnete.
- Riduzione volumetrica (benna a polipo, pressatura materiali ferrosi leggeri).
- Conferimento a terzi dei prodotti EoW, di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 o riutilizzo come prodotto (imballaggi), uscita con adeguata documentazione di accompagnamento.
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto esitato dall'attività di recupero (uscita con formulario).

Lavorazione R5 dei rifiuti non pericolosi (vetro) comporta le seguenti operazioni:

- Cernita manuale e/o visiva, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Conferimento a terzi dei prodotti EoW, di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, uscita con adeguata documentazione di accompagnamento.
- Avvio ad impianti terzi del rifiuto esitato dall'attività di recupero (uscita con formulario).

Lavorazione R12

Lo scambio di rifiuti R12 (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11) è l'insieme delle operazioni di pretrattamento quali: selezione, cernita, separazione meccanica,

adeguamento delle dimensioni (triturazione, compattazione, schiacciatura) e/o miscelazione, finalizzate alla preparazione di carichi omogenei in quantità utile per il conferimento ad altre operazioni di recupero svolte all'interno (R3-R4-R5) o in altri impianti autorizzati (da R1 a R11).

Limitatamente ai rifiuti e alle modalità individuati negli allegati A2, A6 e A8, l'operazione R12 costituisce attività di miscelazione in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006.

La lavorazione R12 comporta le seguenti fasi operative:

- cernita manuale e/o visiva anche con l'ausilio di mezzi meccanici, in funzione delle dimensioni dei materiali da cernire e movimentare, e separazione di eventuali materiali non conformi.
- Stoccaggio delle varie tipologie cernite in aree dedicate dalle quali verranno prelevate e trattate all'interno dell'impianto (R3-R4-R5) o avviate ad impianti terzi per l'effettivo recupero (da R1 a R11).

Messa in riserva R13

La messa in riserva di rifiuti R13 è finalizzata al successivo invio alle altre fasi di recupero all'interno dello stesso impianto (R12-R3-R4-R5). È fatta comunque salva la possibilità di accumulo di rifiuti omogenei senza apportare alcuna modifica alle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice di rifiuto dell'EER. È consentito il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

Trattamento D9

Nello stabilimento vengono effettuate operazioni D9 che comportano una modifica delle caratteristiche merceologiche del rifiuto. I rifiuti vengono trattati meccanicamente (selezione, cernita, riduzione volumetrica), accorpati/miscelati ed inviati ad impianto di destino.

Raggruppamento D13

Nello stabilimento vengono effettuate operazioni D13 (Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) sui rifiuti in ingresso. I rifiuti, previa verifica di compatibilità, vengono trattati meccanicamente (selezione, cernita, riduzione volumetrica), accorpati/miscelati ed inviati ad impianto di destino. E' consentita la miscelazione dei rifiuti, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, per le tipologie e con le modalità individuate ai suballegati A2, A6 e A8.

Ricondizionamento D14

Nello stabilimento sono effettuate operazioni D14 (Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13) sui rifiuti in ingresso. Qualora l'imballo di ingresso risulti danneggiato o non conforme a quanto richiesto dagli impianti di destino, i rifiuti vengono riconfezionati tramite cambio dell'imballaggio. Tale operazione è costituita dall'insieme delle operazioni meccaniche e/o fisiche (ad es. la triturazione, l'apertura dei contenitori, sconfezionamento, confezionamento, selezione e la cernita) che consentono di ottimizzare il conferimento dei rifiuti agli impianti di destino.

Deposito preliminare D15

I rifiuti ritirati in D15 sono stoccati nelle zone individuate nella planimetria aree di stoccaggio.

Tale deposito preliminare è finalizzato al successivo invio ad altre fasi di smaltimento, senza apportare alcuna modifica alle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice di rifiuto dell'EER.

I rifiuti ritirati in D15 sono inviati direttamente a impianto di destino o trattati (D9-D13-D14) all'interno dell'impianto e il rifiuto originato è inviato all'impianto di destino. E' consentito un ulteriore passaggio con operazione D15 nel caso in cui l'impianto di destino si avvalga di una piattaforma di transito deputata

alle operazioni di verifica sul rifiuto.

D2.10.1 Miscelazione

1. Si consente, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 – del D.Lgs. n.152/2006, la miscelazione dei rifiuti, per le tipologie e con le modalità individuate al suballegati A2, A6, e A8;
2. Si rammenta che la miscelazione potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art.187 c.2 del D.Lgs.152/2006 ed al fine di rendere più sicuro il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti;
3. I rifiuti miscelati di cui ai suballegati A2, A6, e A8 dovranno essere conferiti presso impianti autorizzati a ricevere sia il rifiuto risultante dalla miscelazione, sia ogni singolo rifiuto sottoposto a tale trattamento;
4. I rifiuti derivanti dall'attività di miscelazione di cui ai suballegati A2, A6, e A8, devono essere identificati dal codice 191211* di cui alla Decisione 2014/955/UE;
5. Si consente inoltre la miscelazione dei rifiuti, per le tipologie e con le modalità individuate ai suballegati A5, A7, A9, A10, A11, A12 e A13;
6. I rifiuti derivanti dall'attività di miscelazione di cui ai suballegati A5, A7, A9, A10, A11, A12 e A13, devono essere identificati come previsto dai medesimi suballegati;
7. La ditta dovrà accertarsi che tutte le operazioni di miscelazione avvengano tra rifiuti chimicamente e fisicamente compatibili fra loro, per evitare reazioni pericolose, evitando la formazione di percolati;
8. La ditta dovrà tenere presso l'impianto un apposito Registro Miscelazioni per i rifiuti pericolosi e un apposito Registro Miscelazioni per i rifiuti non pericolosi, in cui venga annotato entro 24 ore dall'avvenuta miscelazione e per ogni singola operazione di miscelazione: linea di miscelazione riferita agli allegati di cui al presente provvedimento, data di esecuzione della miscelazione, numero di operazione di carico/scarico del registro art. 190 del D.Lgs. 152/2006, quantità, stato fisico e codice di rifiuto dell'EER dei rifiuti da miscelare e del rifiuto ottenuto dalla miscelazione;
9. La ditta dovrà provvedere con cadenza annuale a relazionare ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini, sulle attività di miscelazioni di rifiuti svolte nell'anno precedente: tali relazioni, saranno desumibili dai Registri Miscelazioni;

D2.10.2 Prescrizioni gestionali

La presente Autorizzazione, raccomandando alla ditta di mettere in atto tutti gli accorgimenti volti a contenere i disagi indotti dal traffico di mezzi pesanti in ingresso e in uscita dall'impianto, in particolare attivando un'attenta programmazione degli arrivi dei mezzi, rispettando gli orari di lavoro regolamentati dagli enti competenti, sia relativamente alla movimentazione dei mezzi sia alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, ed evitando, quanto più possibile, la sosta dei mezzi all'esterno dell'impianto, è vincolata, oltre che alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle normative tecniche vigenti, al rispetto delle seguenti particolari prescrizioni:

1. relativamente a rifiuti “** 99”, in caso di descrizioni dei rifiuti in ingresso, diverse da quelle riportate al suballegato A15, la ditta dovrà darne evidenza sia sul registro di carico/scarico che sul formulario, oltre che riportare la descrizione prevista;
2. dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza sia i sistemi di drenaggio e raccolta di percolato, sia le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi e focolai;
3. relativamente al rifiuto 170904, qualora costituito da macerie, non possono essere svolte operazioni di trattamento di cui al punto 7.1.3. del D.M. 05.02.1998 (all.1 - suball. 1);
4. tutti i contenitori dei rifiuti devono essere muniti di cartellonistica atta ad identificare inequivocabilmente il rifiuto in esso contenuto; i contenitori depositati all'esterno del capannone

devono essere a tenuta stagna e muniti di copertura;

5. il deposito dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi, presso le aree di stoccaggio indicate nella “PLANIMETRIA DELLE AREE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI” rev. 9 del 23/10/2019, acquisita agli atti dell’A.C. – ARPAE servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini con Prot. Arpae n°PG/2019/173266 del 11/11/2019;
6. gli spazi destinati al deposito di rifiuti dovranno essere utilizzati unicamente a questo scopo, inoltre i rifiuti con la descrizione generica (es. rifiuti non specificati altrimenti) devono essere stoccati nelle rispettive aree, separatamente da altri rifiuti, per consentirne l’identificazione da parte degli organi di controllo;
7. allo scopo di rendere nota la natura dei rifiuti pericolosi, i recipienti che li contengono devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe ben visibili, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio;
8. è fatto obbligo di mantenere l’area del centro, i piazzali e l’adiacente viabilità pubblica, costantemente puliti ed in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l’igiene;
9. per i rifiuti destinati al recupero, qualora la ditta non svolga direttamente tutte le operazioni eventualmente previste dalle singole attività di recupero (ai sensi del D.M. 05.02.1998), i rifiuti, prima del loro riutilizzo, devono essere obbligatoriamente conferiti ad impianti abilitati a svolgere dette operazioni;
10. per le operazioni di messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti 170106*, 170107, 170903*, 170904, devono essere utilizzati container a tenuta nei quali i rifiuti potranno essere aggiunti in occasione dei successivi conferimenti in carico, evitando però altri travasi e movimentazioni diverse dall’inoltro al successivo impianto di smaltimento/recupero;
11. il deposito dei rifiuti contrassegnati dal codice 130899*, deve essere effettuato nel rispetto delle norme tecniche previste dal D.M. Industria Commercio ed Artigianato n. 392 del 16.05.1996;
12. relativamente alle operazioni di deposito preliminare di rifiuti contenenti amianto identificabili con codici 150111*, 170601* 170106* e 170605*, si ritengono necessarie le seguenti prescrizioni:
 - a) il sito adibito al deposito preliminare, dovrà essere riservato a contenere esclusivamente tali tipologie e dovrà essere provvisto di idonea segnaletica informativa;
 - b) l’attività di stoccaggio può interessare solamente rifiuti già trattati con materiale impregnante/pellicolante e confinati con teli in materiale plastico nel rispetto delle procedure previste di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e dal D.M. n. 248/2004;
 - c) il tempo massimo di permanenza dei rifiuti, è stabilito in 180 giorni, termine entro il quale i rifiuti devono essere avviati allo smaltimento finale;
 - d) i rifiuti bonificati, una volta depositati sulla piattaforma di stoccaggio, non devono essere ulteriormente movimentati (con l’ovvia esclusione delle operazioni di carico sul mezzo che dovrà effettuare il trasporto al sito di smaltimento finale);
 - e) sulla piattaforma di stoccaggio, i singoli lotti di rifiuto devono essere sistemati già confezionati in pallets e su ogni lotto dovrà essere riportata la data di assunzione in deposito preliminare;
 - f) si rammenta alla ditta la predisposizione di procedure scritte in merito sia alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti, sia agli interventi da adottare per la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, nei casi di emergenza;
13. in merito allo stoccaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai fini della corretta gestione degli stessi con riferimento al D.Lgs. n. 49/2014, la ditta dovrà rispettare i requisiti tecnici e le modalità operative stabilite negli allegati VII e VIII;

14. in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da veicoli fuori uso e/o loro componenti la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento nel rispetto dell'art. 6 -comma 2- del D.Lgs. n. 209/2003, ed in particolare in conformità ai principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 209/2003, nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'All. II del D.Lgs. n. 209/2003, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto dalle norme vigenti;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
15. i rifiuti solidi e liquidi stoccati e/o trattati nonché quelli eventualmente originati dall'attività svolta, dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento od il recupero, in conformità alle normative vigenti;
16. qualora i contenitori vengano lavati con acqua, questa dovrà essere recuperata integralmente e successivamente smaltita in conformità alla normativa vigente;
17. nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
18. tutte le operazioni manuali devono essere eseguite dagli operatori in condizioni di massima sicurezza;
19. limitatamente ai rifiuti urbani e/o speciali assimilati, non soggetti a recupero, possono essere conferiti all'impianto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n.152/2006;
20. deve essere garantita l'effettuazione e la registrazione su apposito registro di interventi di disinfestazione e derattizzazione idonei ad evitare la proliferazione di insetti e/o altri animali molesti;
21. il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni;
22. il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente ai rifiuti, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione;

D2.11 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA

1. In caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno e dovranno essere seguite le modalità e le indicazioni di cui alla procedura interna di gestione delle emergenze ambientali e alla presente AIA (*rif. Sez. 2.9.2- Prescrizioni gestionali punto 13 lettera "f"*).
2. Devono essere mantenuti in Azienda mezzi idonei per assorbire eventuali sversamenti di sostanze e idonei dispositivi di occlusione di emergenza del sistema fognario.
3. In caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili che da condizioni imprevedibili che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portano una variazione significativa dei normali impatti, devono essere comunicate tempestivamente (comunque entro le 24 ore successive all'evento) all'ARPAE SAC e ARPAE Serv. Terr. di Rimini via PEC.
4. Il gestore, nella medesima comunicazione deve stimare gli impatti dovuti ai rilasci di inquinanti, indicare le azioni di cautela attuate e/o necessarie, individuare eventuali monitoraggi sostitutivi e successivamente, nel più breve tempo possibile, ripristinare la situazione autorizzata.

D2.12 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE

Il Gestore è tenuto a registrare i dati del Monitoraggio, secondo le frequenze e le modalità stabilite nella Sezione D.3.

D2.13 SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITÀ E GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste dalla presente AIA al punto 4 della Sez. D.2.3, fornendo altresì un cronoprogramma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti.
2. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata, tenendo anche in considerazione le risultanze e le valutazioni emerse dalla Relazione di Riferimento redatta ai sensi dell'art. 22 § 2 della direttiva 2010/75/UE (IED) – D.Lgs. 152/2006 art. 5 lettera v-bis – D.M. 104 del 15/04/2019 (ex D.M. n° 272 del 13/11/2014 - rif. Sez. D2.7).
3. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere a:
 - a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di prodotto finito prediligendo, là dove possibile, l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta;
 - c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali olii, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
 - e) presentazione di una indagine di caratterizzazione del sito secondo la normativa vigente in tema di bonifiche e ripristino ambientali, attestante lo stato ambientale del sito in riferimento ad eventuali effetti di contaminazione determinata dall'attività produttiva. Per la determinazione dello stato del suolo, occorre corredare il piano di dismissione di una relazione descrittiva che illustri la metodologia d'indagine che il Gestore intende seguire, completata da elaborati cartografici in scala opportuna, set analitici e cronoprogramma dei lavori da inviare all'Autorità Competente (ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini), all'Autorità di Controllo (ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini) e al Comune di Rimini;
 - f) al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini ed al Comune di Rimini una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione di ARPAE Rimini al fine di attestare l'effettivo stato del sito;
 - g) qualora la caratterizzazione rilevasse fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali dovrà essere avviata la procedura prevista dalla normativa vigente per i siti contaminati e il sito dovrà essere ripristinato ai sensi della medesima normativa.

Sino ad allora, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere rinnovata e mantenuta valida.

D2.14 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (art. 29-octies).

Ai sensi dell'art. 29-octies, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 29-octies, è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 29-octies, è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

All'emanazione della presente Autorizzazione, la ditta è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

D3.1 PRINCIPI E CRITERI DEL MONITORAGGIO

1. Il gestore deve attuare il presente piano di monitoraggio e controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa dall'Autorità competente, su motivata richiesta dell'Azienda o su proposta di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini.
3. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente piano di monitoraggio e controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
4. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini è incaricata:
 - di effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo e ad essa assegnati;
 - di verificare il rispetto di quanto ulteriormente indicato nella presente AIA, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nella sez. D2 della presente autorizzazione;
 - di verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. n. 21/04 e dal presente atto.
5. I costi che ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel Piano di Controllo sono posti a carico del Gestore dell'impianto, secondo le procedure determinate dalla Regione Emilia Romagna.
6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini sono inviati a cura di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini stessa all'Autorità Competente ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.
7. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini effettuerà le ispezioni programmate dell'impianto rispettando sia la frequenza di ispezione che la periodicità stabilita dalla D.G.R. n° 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione e gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA)”.
8. ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. A tal fine, solo quando appositamente richiesto, il gestore deve

comunicare mezzo PEC ad ARPAE Rimini - Servizio Territoriale, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli (campionamenti) riguardo le emissioni in atmosfera.

D3.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO

- a) Il gestore dell'impianto deve fornire all'Autorità di Controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta delle informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
- b) Il Gestore è obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi, stoccaggi di rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

	GESTORE	GESTORE	ARPAE	ARPAE	ARPAE
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi	Controllo reporting
Consumi			SECONDO FREQUENZA E PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018		Annuale
Risorse idriche	Annuale	Annuale			
Energia	Annuale	Annuale			
Emissioni in atmosfera					
Misure periodiche	Annuale	Annuale			
Scarichi idrici autolavaggio					
Misure periodiche	Semestrale	Annuale			
Emissioni sonore					
Misure periodiche sorgenti e ricettori	QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche	QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche			QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche
Rifiuti					
Misure periodiche rifiuti in ingresso	Ogni ingresso giornaliero	Annuale			Annuale
Misure periodiche rifiuti prodotti	Annuale	Annuale			

Emissioni eccezionali					
Al verificarsi dell'evento	Al verificarsi dell'evento	Annuale	Eventuale	Eventuale	Annuale

D3.3.1 Monitoraggio e controllo risorse idriche

Tipologia approvvigionamento	Metodo misura	Fase di utilizzo Acque Usi	Quantità utilizzata m³/a	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Acquedotto	Contatore	Industriali		Annuale	Report	Annuale	Controllo reporting

D3.3.2 Monitoraggio e controllo energia

Fase di utilizzo	tipologia	Quantità annua	U.M.	Frequenza controllo e registrazione dati	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
Utenze varie	Energia elettrica Uso Industriale e civile		MWh	periodicità in funzione del tipo di fatturazione da parte del fornitore	annuale	Report inventario e consumi	annuale	Controllo reporting

D3.3.3 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera

Tipologia		E1 e E2	
AA:Autocontrollo Azienda CA:Controllo ARPAE		AA	CA
R: Reporting annuale CR: Controllo Reporting IP: Ispezione Programmata		R	CR IP
Inquinante		U.M.	Numero campionamenti a camino
Polveri Totali		mg/Nm3	1
			0

D3.3.4 Monitoraggio e controllo emissioni acqua

Monitoraggio e controllo Emissioni in pubblica fognatura (impianto lavaggio automezzi).

Punto misura	Parametri/ inquinanti	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione	Reporting	Controllo ARPAE
04 02 15 Pozzetto di prelievo a monte del corpo ricettore	pH		semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Solidi sospesi totali	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	BOD5 (come O2)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	COD (come O2)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Fosforo totale (come P)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Tensioattivi Totali (MBAS+BIAS)	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting
	Idrocarburi totali	mg/l	semestrale	Rapporto di prova	annuale	Controllo reporting

D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni sonore.

Parametro	Metodo Di Riferimento	Frequenza Gestore	Registrazione	Trasmissione Report Gestore	Controllo Arpae
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	Secondo procedure Aziendali	Qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	annotazione su supporto cartaceo e/o elettronico limitatamente alle anomalie/malfunzionamenti con specifici interventi	Annuale	Visita Ispettiva Programmata

Valutazione impatto acustico presso i ricettori individuati	misure fonometriche: L. n. 447/95 DPCM 14/11/97 D.M. 16/03/98 L.R. n.15/01	Quinquennale e/o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni acustiche	Relazione tecnica di tecnico competente in acustica (TCA)	Da inviarsi con il report	Controllo reporting. Visita Ispettiva Programmata
---	--	---	---	---------------------------	---

D3.3.6 Monitoraggio e controllo rifiuti

a) monitoraggio e controllo rifiuti in ingresso

Per l'accettazione dei rifiuti in ingresso si fa riferimento alla specifica procedura prevista dal sistema qualità in uso presso l'impianto.

Descrizione parametro/ inquinante	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Verifica rispetto quantità e qualità in autorizzazione (per codice e operazioni di smaltimento e recupero)		In fase di pianificazione ingressi	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica documentale		Ogni ingresso	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica peso rifiuto		Ogni ingresso	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica della rispondenza del rifiuto alle specifiche di accettazione		Ogni ingresso	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica stoccaggio massimo rifiuti		Giornaliero	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica quantità sostanze D.Lgs.334/99		Giornaliero	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata
Verifica quantità sostanze infiammabili (C.P.I.)		Giornaliero	Registro cartaceo o informatizzato	Annuale	ispezione programmata

b) monitoraggio e controllo rifiuti prodotti

denominazione	Codice codice di rifiuto dell'EER	Fase di lavorazione	Smaltimento t/a	Ubicazione stoccaggio	Recupero t/a	Modalità registrazione controlli	reporting	Controllo ARPAE
								Ispezione programmata controllo reporting

SUBALLEGATO A1

Riepilogo delle attività di **recupero e/o smaltimento** che potranno essere svolte dalla ditta suddivise per codice di rifiuto dell'EER.

Codice di rifiuto dell'EER	Definizione	R3	R4	R5	R12	R13	D9	D13	D14	D15
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				X	X		X		X
02 01 03	scarti di tessuti vegetali				X	X		X		X
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X			X	X		X	X	X
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura				X	X		X		X
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08				X	X		X	X	X
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				X	X		X		X
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				X	X		X		X
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione				X	X		X		X
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti				X	X		X	X	X
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente				X	X		X		X
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				X	X		X		X
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				X	X		X		X
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti				X	X		X		X
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima				X	X		X		X
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche				X	X		X		X
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici				X	X		X		X
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				X	X		X	X	X

02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				X	X		X		X
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X			X	X		X	X	X
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)				X	X		X		X
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta				X	X		X		X
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X			X	X		X	X	X
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X			X	X		X	X	X
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio				X	X		X		X
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X			X	X		X	X	X
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10				X	X		X		X
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo				X	X		X	X	X
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura				X	X		X	X	X
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)				X	X		X	X	X
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214				X	X		X		X
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219				X	X		X		X
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	X			X	X		X	X	X
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X			X	X		X	X	X
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502				X	X		X		X

06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro				X	X		X		X
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)				X	X		X		X
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111				X	X		X		X
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211				X	X		X		X
07 02 13	rifiuti plastici	X			X	X		X	X	X
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolosi				X	X		X	X	X
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14				X	X		X	X	X
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311				X	X		X		X
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411				X	X		X		X
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose				X	X	X	X	X	X
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511				X	X		X		X
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose				X	X	X	X	X	X
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13				X	X	X	X	X	X
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11				X	X		X		X
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711				X	X		X		X
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X	X		X		X
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111				X	X		X		X
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli alla voce 080113				X	X		X		X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115				X	X		X		X
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117				X	X		X		X
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X

08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici				X	X		X		X
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro				X	X		X		X
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312				X	X		X		X
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314				X	X		X		X
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17				X	X		X	X	X
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				X	X		X		X
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409				X	X		X		X
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411				X	X		X		X
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13				X	X		X		X
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento				X	X		X	X	X
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X			X	X		X	X	X
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro			X	X	X		X		X
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)				X	X		X		X
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X	X		X		X
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 101117				X	X		X		X
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico				X	X		X		X
10 12 03	polveri e particolato				X	X		X		X
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				X	X		X		X
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				X	X		X		X
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi				X	X		X		X

10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10				X	X		X		X
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento				X	X		X		X
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09				X	X		X		X
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13				X	X		X		X
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite				X	X		X		X
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	X			X	X		X		X
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	X			X	X		X		X
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X			X	X		X		X
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	X			X	X		X		X
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	X			X	X		X		X
12 01 13	rifiuti di saldatura		X		X	X		X		X
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114				X	X		X		X
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose				X	X		X		X
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16				X	X		X		X
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20				X	X		X		X
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi				X	X		X		X
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	X			X	X		X	X	X
15 01 02	imballaggi di plastica	X			X	X		X	X	X
15 01 03	imballaggi in legno	X			X	X		X	X	X
15 01 04	imballaggi metallici		X		X	X		X	X	X
15 01 05	imballaggi compositi	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X	X		X	X	X
15 01 07	imballaggi di vetro			X	X	X		X		X
15 01 09	imballaggi in materia tessile	X			X	X		X	X	X
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze				X	X	X	X	X	X
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti				X	X		X		X
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti				X	X	X	X	X	X

	protettivi, contaminati da sostanze pericolose									
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02				X	X	X	X	X	X
16 01 03	pneumatici fuori uso				X	X		X		X
16 01 07*	filtri dell'olio				X	X		X	X	X
16 01 08*	componenti contenenti mercurio		X		X	X		X		X
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")				X	X		X		X
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto				X	X		X		X
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		X		X	X		X		X
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto				X	X		X		X
16 01 17	metalli ferrosi		X		X	X		X		X
16 01 18	metalli non ferrosi		X		X	X				X
16 01 19	plastica	X			X	X		X	X	X
16 01 20	vetro			X	X	X		X		X
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14				X	X		X	X	X
16 01 22	componenti non specificati altrimenti		X		X	X		X	X	X
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti				X	X		X	X	X
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC				X	X		X		X
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere				X	X		X		X
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 ³				X	X		X	X	X
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13				X	X		X	X	X
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso				X	X		X	X	X
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				X	X		X		X
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03				X	X		X	X	X
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X

³ Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05				X	X		X	X	X
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
16 05 05	altre batterie e accumulatori				X	X		X		X
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08				X	X		X	X	X
16 06 01*	batterie al piombo				X	X				X
16 06 02*	batterie al nichel - cadmio				X	X		X		X
16 06 03*	batterie contenenti mercurio				X	X		X		X
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)				X	X		X		X
16 06 05	altre batterie ed accumulatori				X	X		X		X
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X			X	X		X		X
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi				X	X		X		X
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X			X	X		X		X
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico				X	X		X		X
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose				X	X		X		X
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01				X	X		X		X
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03				X	X		X		X
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non				X	X		X		X

	metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105								
17 01 01	cemento				X	X		X	X
17 01 02	mattoni				X	X		X	X
17 01 03	mattonelle e ceramiche				X	X		X	X
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06				X	X		X	X
17 02 01	legno	X			X	X		X	X
17 02 02	vetro			X	X	X		X	X
17 02 03	plastica	X			X	X		X	X
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati				X	X		X	X
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone				X	X		X	X
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301				X	X		X	X
17 04 01	rame, bronzo, ottone		X		X	X			X
17 04 02	alluminio		X		X	X			X
17 04 03	piombo		X		X	X			X
17 04 05	ferro e acciaio		X		X	X		X	X
17 04 07	metalli misti		X		X	X		X	X
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose				X	X		X	X
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose				X	X		X	X
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X		X	X		X	X
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X
17 05 04	terra e rocce				X	X		X	X
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose				X	X		X	X
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507				X	X		X	X
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto				X	X		X	X
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose				X	X		X	X
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03				X	X		X	X
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto				X	X		X	X

17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose				X	X		X		X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01				X	X		X		X
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03				X	X		X	X	X
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 180103)				X	X		X		X
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso,, assorbenti igienici)				X	X		X	X	X
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici				X	X		X	X	X
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08				X	X		X	X	X
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 180202)				X	X		X		X
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni				X	X		X	X	X
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici				X	X		X	X	X
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07				X	X		X	X	X
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti		X		X	X		X		X
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi				X	X		X		X
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi				X	X		X	X	X
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso				X	X		X	X	X
19 02 09*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09				X	X		X	X	X
19 05 03	compost fuori specifica				X	X		X		X
19 08 01	residui di vagliatura				X	X		X		X
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento				X	X		X		X
19 08 06*	resine di scambio ionico saturate o esaurite				X	X		X		X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11				X	X		X		X

19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13				X	X		X		X
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X			X	X		X	X	X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua				X	X		X		X
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione				X	X		X		X
19 09 04	carbone attivo esaurito				X	X		X		X
19 09 05	resine a scambio ionico sature o esaurite				X	X		X	X	X
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio		X		X	X		X		X
19 10 02	rifiuti di materiali non ferrosi		X		X	X		X		X
19 10 03*	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose				X	X		X	X	X
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03				X	X		X	X	X
19 12 01	carta e cartone	X			X	X		X	X	X
19 12 02	materiali ferrosi		X		X	X		X		X
19 12 03	metalli non ferrosi		X		X	X		X		X
19 12 04	plastica e gomma	X			X	X		X	X	X
19 12 05	vetro			X	X	X		X		X
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose				X	X		X	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	X			X	X		X	X	X
19 12 08	prodotti tessili	X			X	X		X	X	X
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)				X	X		X		X
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)				X	X		X		X
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose				X	X	X	X	X	X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				X	X		X	X	X
20 01 01	carta e cartone	X			X	X		X	X	X
20 01 02	vetro			X	X	X		X		X
20 01 10	abbigliamento	X			X	X		X	X	X
20 01 11	prodotti tessili	X			X	X		X	X	X
20 01 19*	pesticidi				X	X		X		X
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio				X	X		X		X
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi				X	X		X		X

20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27				X	X		X		X
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose				X	X		X		X
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29				X	X		X	X	X
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici				X	X		X	X	X
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31				X	X		X	X	X
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				X	X		X		X
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33				X	X		X		X
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ⁴				X	X		X		X
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135				X	X		X		X
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose				X	X		X	X	X
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X			X	X		X	X	X
20 01 39	plastica	X			X	X		X	X	X
20 01 40	metalli		X		X	X		X		X
20 02 01	rifiuti biodegradabili	X			X	X		X	X	X
20 02 02	terra e roccia				X	X		X		X
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili				X	X		X	X	X
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati				X	X		X	X	X
20 03 03	residui della pulizia stradale				X	X		X	X	X
20 03 07	rifiuti ingombranti	X	X		X	X		X	X	X

SUBALLEGATO A2

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 – comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, mediante operazioni di accorpamento (la tipologia 15 01 11* è ammessa limitatamente ai rifiuti non contenenti amianto), con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 11***.

⁴ Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro
06 13 02*	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
07 02 14*	rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolosi
07 04 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite
12 01 16*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (NON RAEE)
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 (NON RAEE)
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
16 08 05*	catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 06*	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 03 01*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 07*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19 01 10*	carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
19 02 04*	rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
19 08 06*	resine di scambio ionico saturate o esaurite
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose
20 01 19*	pesticidi
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 37*	legno, contenente sostanze pericolose

Suballegato A5

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita **19 12 12**:

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
07 02 13	rifiuti plastici
07 02 15	rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 03 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
07 04 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
07 05 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
07 07 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli alla voce 080113
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
08 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
08 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
08 04 99	rifiuti non specificati altrimenti
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117
10 12 01	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
10 13 07	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01 03	pneumatici fuori uso

16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (NO RAEE)
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05 09	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05 04	terra e rocce
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
18 01 01	oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso,, assorbenti igienici)
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 02 03	rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
19 05 03	compost fuori specifica

19 08 01	residui di vagliatura
19 08 02	rifiuti da dissabbiamento
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico sature o esaurite
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	materiali ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	plastica
20 01 40	metalli
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti

Suballegato A6

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER

di uscita 19 12 11* e destinati all'incenerimento con operazione di smaltimento D10 o all'incenerimento come combustibile per produrre energia R1.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici
18 02 07*	medicinali citotossici e citostatici
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici

Suballegato A7

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita 19 12 12 e destinati all'incenerimento con operazione di smaltimento D10 o all'incenerimento come combustibile per produrre energia R1.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

Suballegato A8

Elenco dei rifiuti speciali pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita 19 12 11* e destinati allo smaltimento o ad operazioni di recupero R4.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
16 06 02*	batterie al nichel - cadmio
16 06 03*	batterie contenenti mercurio
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

Suballegato A9

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi alla **miscelazione D13 e R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'EER di uscita 19 12 12 e destinati allo smaltimento o ad operazioni di recupero R4.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05	altre batterie ed accumulatori
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

Suballegato A10

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi all'**operazione R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'**EER di uscita 19 12 02** e destinati alle operazioni di recupero R4.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi
12 01 13	rifiuti di saldatura
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15 01 04	imballaggi metallici
16 01 17	metalli ferrosi
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 07	metalli misti
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 12 02	materiali ferrosi
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti

Suballegato A11

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi all'**operazione R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'**EER di uscita 19 12 04** e destinati alle operazioni di recupero R3.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
07 02 13	rifiuti plastici
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15 01 02	imballaggi di plastica
16 01 19	plastica
17 02 03	plastica
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
19 12 04	plastica e gomma
20 01 39	plastica
20 03 07	rifiuti ingombranti

Suballegato A12

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi all'**operazione R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'**EER di uscita 19 12 05** e destinati alle operazioni di recupero R5.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
15 01 07	imballaggi di vetro
16 01 20	vetro
17 02 02	vetro
19 12 05	vetro
20 01 02	vetro
20 03 07	rifiuti ingombranti

Suballegato A13

Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, ammessi all'**operazione R12**, mediante operazioni di accorpamento, con codice di rifiuto dell'**EER di uscita 19 12 07** e destinati alle operazioni di recupero R3.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
15 01 03	imballaggi in legno
17 02 01	legno
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 07	rifiuti ingombranti

Suballegato A15

Descrizione dei rifiuti speciali individuati mediante il codice di rifiuto dell'EER di cui alla Decisione 2014/955/UE, di tipo generico (Codice ** ** 99, "rifiuti non specificati altrimenti"). Relativamente a rifiuti "*** ** 99", in caso di descrizioni dei rifiuti in ingresso, diverse da quelle di seguito riportate, la ditta dovrà darne evidenza sia sul registro di carico/scarico che sul formulario, oltre che riportare la descrizione sotto prevista.

Codice di rifiuto dell'EER	DESCRIZIONE
02 03 99	prodotti a base idroalcolica
02 06 99	pasta di scarto/prodotti alimentari surgelati scaduti
03 01 99	nastri abrasivi/carta abrasiva

03 03 99	polvere di carta e cartone
04 01 99	cascami e ritagli di pelle
04 02 99	accessori vari da conf. tessili
07 02 99	poliuretano espanso non contaminato/scarti in vetroresina/ritagli in gomma
07 06 99	cosmetici/saponi
08 01 99	bidoni sporchi/paglietta abrasiva/carta, nastri abrasivi
08 02 99	piastrelle ceramiche su legno
08 03 99	caucciù e gomma
08 04 99	resine polimerizzate
16 01 99	tubi e guarnizioni in gomma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.